

**CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE - Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza
Delibera n. 82/2020 - Cl. 1.7.5 del 28 maggio 2020
MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE
DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ART. 87 DECRETO LEGGE 17
MARZO 2020 N. 18 CONVERTITO IN LEGGE 24 APRILE 2020 N. 27. INDIVIDUAZIONE
DELLE ATTIVITA' INDIFFERIBILI DEL CONSIGLIO REGIONALE. (CM/AA)**

(omissis)

L'Ufficio di Presidenza, all'unanimità dei presenti,

DELIBERA

1. di individuare, in attuazione delle disposizioni citate nelle premesse, le seguenti attività indifferibili del Consiglio regionale per le quali è richiesta la presenza dei dipendenti, anche attraverso meccanismi di rotazione, ferma restando l'adozione delle necessarie misure di sicurezza e demandando ai direttori di organizzare una turnazione del personale finalizzata ad una graduale riapertura di tutti gli uffici:
 - Attività di supporto Aula, Commissioni consiliari, CAL, Consulte e relativo supporto giuridico;
 - Ufficio di Presidenza;
 - Ufficio posta;
 - Centro stampa;
 - Sicurezza e vigilanza;
 - Uffici tecnici, informatici;
 - Economato e inventario, cancelleria/magazzino, logistica e traslochi;
 - Ufficio Stampa;
 - Attività di protocollo;
 - Segreterie di direzione e di settore;
 - Stipendi e attività di ragioneria nel periodo necessario alla chiusura della tornata stipendiale ed ai conseguenti adempimenti di legge;
 - Presidio delle portinerie, attività degli autisti e addetti al centralino.
2. di disporre che i direttori individuano ogni altra attività funzionale alle precedenti o necessaria per lo svolgimento del lavoro agile (ad esempio il rientro in ufficio per il ritiro di documentazione) per la quale sia necessaria la presenza dei dipendenti, anche tramite rotazione del personale e che i dirigenti assicurano la presenza in servizio secondo le modalità concordate con il proprio direttore, sulla base delle attività indifferibili come sopra descritte e del necessario coordinamento con i dipendenti del loro settore che rientrano in servizio.
3. di dare atto che i presidenti dei gruppi consiliari e i componenti dell'Ufficio di Presidenza, in qualità di datori di lavoro, individuano i dipendenti che devono assicurare la presenza in servizio per lo svolgimento dell'attività istituzionale.